



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00500
del 06 FEB, 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici /
Affari Generali / Servizio Contratti***

LIQUIDAZIONE

N° **04** del Reg.

Data: 10/01/2020

OGGETTO: Accertamento e liquidazione diritti di Rogito al Segretario Comunale, periodo dal 14 maggio 2019 al 31 dicembre 2019. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [7]

del [06 FEB, 2020]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizio Contratti

RICONOSCIUTA la propria competenza come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio del personale che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che:

- l'**art. 10** - del D.L. 24/06/2014, n° **90**, ha abrogato l'**art. 41**, comma 4, della Legge 11/07/1980, n° **312**, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con **decorrenza dal 25/06/2014**;
- il **D.L. n° 90/2014**, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la **Legge 11/08/2014, n° 114**, di conversione del Decreto n° **90/2014**, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con **decorrenza dal 19/08/2014**, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la **conseguenza** di tale iter normativo è che, relativamente agli atti **rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014** (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla Legge n° **114/2014**), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune, non potendosi riconoscere alcunché né al **Segretario** né allo Stato, in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. n° **90/2014**;
- **a decorrere dal 19/08/2014**, i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'**art. 10**, del D.L. n° **90/2014**, introdotto dalla legge di conversione n° **114/2014**, che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n° **734**, come sostituito dal comma 2, del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5, della tabella "O" allegata alla Legge 08 giugno 1962, n° **604**, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

CONSIDERATO che, in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- **un primo** orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n° **21** - del **04/06/2015**, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n° **90**, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n° **114**, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia "C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL del Segretari Comunali;
- **a un secondo** orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentate dalla **Corte Costituzionale** con **Sentenza n° 75** - del **23/02/2016**, e nelle **statuizioni di diverse Sentenze** del Giudice del Lavoro: **Tribunale di Torre Annunziata** del 29/11/2017, n° **2465**; **Tribunale di Milano** n° **2960** - del 14 novembre 2017; **Tribunale di Tivoli** n° **1052** - del 14 novembre 2017; **Tribunale di Busto Arsizio** n° **446** - del 13 novembre 2017 (si è pronunciata anche sugli oneri riflessi); **Tribunale di Busto Arsizio** n° **438** - del 08 novembre 2017; **Tribunale di Parma** n° **250** - del 26 ottobre 2017; **Tribunale di Sassari** n° **517** - del 09 agosto 2017; **Tribunale di Pordenone**, Sentenze nn° **77** e **78** - del 18/07/2017; **Tribunale di**

Milano, Sentenza n° 1386 - del 26/06/2017; **Corte di Appello di Brescia**, Sentenza n° 47 - del 18/05/2017; **Tribunale di Potenza**, Sentenza n° 411 - del 20/04/2017; numero 2 (due) Sentenze del **Tribunale di Milano** (n° 1539/2016 e n° 2561/2016); **Tribunale di Busto Arsizio** (n° 307/2016); **Tribunale di Taranto** (n° 3269/2016); **Tribunale di Bergamo** (n° 762/2016); **Tribunale di Brescia**, n° 1486 - del 25/11/2016; **Tribunale di Verona**, Sezione Lavoro, n° 23 - del 26/01/2017; **Tribunale di Brescia**, n° 75/2017; **Tribunale di Monza**, Sezione Lavoro, Sentenza n° 46/2017, secondo cui - in maniera più rispondente al testo della norma, i **diritti di rogito** sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce "A,B,C", operanti in Comuni **privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale**, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia "C", sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che, la **Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia**, con **Deliberazione n° 15** - del 19 marzo 2018, ha stabilito che il principio, secondo il quale i diritti di rogito spettano ai segretari di fascia "A e B", operanti in Enti privi di dirigenti, mentre con la stessa norma gli Enti locali delle altre Regioni devono **operare "in difformità"**, delle indicazioni della **Sezione Autonomie**, per evitare contenziosi che li vedrebbero sicuramente soccombenti;

RITENUTO per quanto sopra, di **liquidare** i diritti di rogito **introitati** dal Comune di **Aquara**, periodo **14/05/2019 - 31/12/2019**, al Segretario Comunale dr. **Giovanni Amendola**, nel limite massimo di un quinto dello stipendio annuo di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati ai lordi di tutti gli oneri accessori a carico del l'Ente e del percipiente, e che pertanto sono soggetti a ritenuta in sede di liquidazione;

VISTO che, il Comune di **Aquara**, ha introitato per il periodo di cui sopra, la somma complessiva di **€. 1.705,11** - a titolo di diritti di segreteria;

VISTA a tal fine, la dichiarazione dell'interessato concernente l'ammontare del quinto dello stipendio annuo di godimento;

RILEVATO che, il Comune di **Aquara**, nel quale il dr. **Giovanni Amendola** presta servizio, è **privato di personale dipendente di qualifica dirigenziale**;

VISTI:

- il **T.U.** Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- il **Decreto** Lgs. n° 118/2011 e successive modificazioni, che ha posto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (**allegato 4/2**-del Decreto Legislativo n° 118/2011);
- lo **Statuto** Comunale;
- il **Regolamento** degli uffici e dei servizi;
- il **Bilancio** di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;

Determina

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. DI PRENDERE ATTO che il Comune di **Aquara**, ha incassato nel periodo **14/05/2019 - 31/12/2019**, la somma complessiva lorda di **€. 1.705,11**, per diritti di rogito su contratti;

3. DI PRENDERE ATTO che i diritti di rogito riscossi nel suddetto periodo pari ad **€. 1.705,11**, al lordo dei contributi previdenziali (ex **CPDEL**) pari al **23,8%** e **IRAP** pari all'**8,5%**, da scorporare, possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dr. Giovanni Amendola, perché contenuti nel **limite di un quinto dello stipendio in godimento**;

4. DI SCORPORARE dalla detta somma, le ritenute fiscali e previdenziali a carico dell'ente, **ovvero**:

- l'importo di **€. 537,29** (23,8%) per **Oneri Riflessi**, ex **CPDEL**, a favore dell'Istituto Previdenziale **INPS-INPDAP**,
- l'importo di **€. 144,93** (8,5%) per **IRAP**, a favore delle **Regione Campania**);

5. DI LIQUIDARE a favore del Segretario comunale dr. Giovanni Amendola, C.F.: **MND GNN 55C25 A756W**, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, la **somma complessiva lorda** di **€. 1.188,85**, per diritti di rogito riscossi nel **periodo "14/05/2019 - 31/12/2019**, al lordo delle ritenute a carico del dipendente;

6. DI DARE ATTO:

- **che** la spesa trova copertura sul Capitolo **76 - Art. "0"** - Cod. Bil. **01.02-1.01.01.01.004**, della **Gestione Residui Passivi anno 2019** "Quota proventi diritti di segreteria dovuta al Segretario Comunale;

- **che** l'importo liquidato **non supera il limite di 1/5 della stipendio annuo lordo** in godimento dal dr. Giovanni Amendola;


7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma **9**, lett. **e**), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

8. IL PRESENTE atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184**, comma **4°**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27**, comma **4°** del vigente Regolamento di Contabilità.;

9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

10. LA PRESENTE determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Servizi
Demografici / Affari Generali / Servizio Contratti
sig. **Ascanio Marino**





La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;


SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **10/01/2020**



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

sig. **Ascanio Marino**

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **06 FEB, 2020** ;

Dalla Residenza Comunale, **06 FEB, 2020**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. **Annibale Fauceglia**